

RELAZIONE TECNICA

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL VALORE MEDIO UNITARIO NAZIONALE DELLA PARTE B DELLA TARIFFA ELETTRICA DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 6.11 DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 26 GIUGNO 1997, N. 70/97, COME MODIFICATO DALL'ART. 2, COMMA 2, DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 24 GIUGNO 1998, N. 74/98

1. Premessa

La deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (nel seguito: deliberazione dell'Autorità n. 70/97), come modificata dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 24 giugno 1998, n. 74/98 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1998 (nel seguito: deliberazione dell'Autorità n. 74/98), ha inglobato nella tariffa elettrica i sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato, tra cui il sovrapprezzo termico ordinario, definendo tra l'altro la parte B della tariffa elettrica, destinata a finanziare i contributi alla produzione di energia elettrica, e introducendo un nuovo meccanismo di determinazione dei contributi riconosciuti all'energia elettrica prodotta da imprese produttrici-distributrici, che prevede il riferimento al valore medio unitario nazionale della parte B della tariffa

La presente relazione tecnica chiarisce, in seguito alla richiesta presentata dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico con lettera del 31 agosto 1998 (prot. COMM/EB/md/0039), si propone di definire le modalità di applicazione della deliberazione dell'Autorità n. 70/97, come modificata dalla deliberazione dell'Autorità n. 74/98, in merito al calcolo del valore medio nazionale della parte B della tariffa. Una delibera dell'Autorità al riguardo è resa urgente dal fatto che la Cassa conguaglio per il settore elettrico, in attesa dei chiarimenti, non ha proceduto alla determinazione dei contributi spettanti alle imprese produttrici-distributrici ed alla loro liquidazione.

2. Modalità di determinazione della parte B della tariffa, di cui all'art. 6 comma 6.11 della deliberazione dell'Autorità n. 70/97, come modificato dall'art. 2, comma 2 della deliberazione dell'Autorità n. 74/98

L'art. 6 comma 6.11 della deliberazione dell'Autorità n. 70/97, come modificato dall'art. 2, comma 2 della deliberazione dell'Autorità n. 74/98, definisce il valore medio unitario della parte B della tariffa come "rapporto tra il gettito effettivo della parte B della tariffa e le vendite totali di energia elettrica all'utenza finale nello stesso periodo di competenza."

Per la determinazione del valore medio unitario delle parte B della tariffa la Cassa conguaglio per il settore elettrico deve quindi conoscere la quantità di energia elettrica

fornita, nel bimestre stesso, per ciascuna tipologia di utenza. A tal fine è imposto sulle imprese produttrici-distributrici l'obbligo

di comunicare alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, entro sessanta giorni dalla fine di ciascun bimestre, la quantità di energia elettrica fornita, nel bimestre stesso, all'utenza da loro servita, distintamente per ciascuna tipologia di utenza

Secondo le pratiche commerciali attualmente in uso per alcune tipologie di utenti, la misurazione dell'energia elettrica venduta in un bimestre può non avvenire entro sessanta giorni dalla fine dello stesso bimestre, termine entro cui le imprese devono comunicare alla Cassa conguaglio per il settore elettrico la quantità di energia elettrica fornita. Si pone quindi il problema di stimare, sulla base delle informazioni disponibili a sessanta giorni dal termine del bimestre, l'energia elettrica venduta nel bimestre stesso ad alcune classi di utenza.

La delibera proposta dall'Autorità impone un criterio di stima che faccia riferimento alle determinazioni che le imprese effettuano ai fini della fatturazione a titolo di acconto e all'energia immessa in rete nel bimestre, al netto delle perdite stimate. Nel caso le informazioni necessarie all'applicazione del criterio indicato dall'Autorità non siano disponibili, è lasciata facoltà alle imprese di utilizzare qualsiasi altro criterio ritenuto idoneo, da concordarsi preventivamente con la Cassa conguaglio per il settore elettrico.

3. Stima dell'energia elettrica fornita nel bimestre

Al fine di illustrare come debba essere effettuata la stima dell'energia elettrica fornita nel corso del bimestre dalle imprese produttrici-distributrici, conviene ai fini esemplificativi supporre che l'impresa produttrice-distributtrice serva solo due classi di utenti, individuate con 1 e 2, e che solo i consumi della classe 1 siano rilevati entro sessanta giorni dalla fine del bimestre in cui avvengono. Siano note le seguenti informazioni:

- energia fornita alla classe 1 effettivamente rilevata nel bimestre: $q1r$;
- energia stimata ai fini della fatturazione in acconto per la classe 2 nel bimestre: $q2sa$;
- energia complessiva immessa in rete nel bimestre: Q
- perdite percentuali medie sulla rete a valle dei punti cui l'immissione si riferisce: p .

La stima $q2sa$ deve essere modificata moltiplicandola per un coefficiente f , determinato in modo da garantire l'uguaglianza: $q1r + f \times q2sa = Q \times (1-p)$; da cui si ottiene $f = [Q \times (1-p) - q1r] / q2sa$.

L'impresa produttrice –distributtrice dichiara quindi alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, l'energia venduta alla classe 1, $q1r$, e, a titolo provvisorio, la stima $q2v$ dell'energia elettrica venduta nel bimestre alla classe 2, determinata come: $q2v = f \times q2sa$.